DETERMINAZIONE N. 400/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.34/2020 e Comunicazione n. 34/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 34/2020 prot. n. 5022 del 27.04.2020 prot.n. 5038 e n.5039 del 28.04.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà

del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "*al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15maggio 1997, n. 127*";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 34/2020 del 27/04/2020, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale, con prot.n.5022 del 27/04/2020, e con successivi inoltri per acquisire un allegato connesso alla stessa segnalazione, prot.n. 5038 e n.5039 del 28.04.2020, riguardante la qualificazione tematica uso delle tecnologie, con la quale la segnalante ha evidenziato, nell'ambito del documento allegato, dei punti di criticità sull'utilizzo di Google, Gsuite for education, in ambito scolastico;

ESAMINATA la Trattazione n. 34/2020 con la quale, dall'esame preliminare della segnalazione si ritiene che la materia oggetto della stessa, non rientri, tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale in quanto non riguardante violazioni del d.lgs 82/2005 del CAD né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione ma riguardi la tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). L'unico aspetto segnalato che potrebbe rientrare nelle competenze del Difensore per il digitale riguarda il possibile ricorso degli istituti scolastici alle soluzioni "open source" invece che ai prodotti proprietari più utilizzati. Va però considerato che la segnalante non fa riferimento ad un istituto scolastico in particolare, ma in generale ad "Istituzioni scolastiche che gestiscono il prodotto", per cui si ritiene che tale profilo evidenziato sia del tutto generico non potendosi procedere ad una richiesta di chiarimenti nei confronti di una specifica Amministrazione. Tuttavia per completezza istruttoria si fa presente che per una precedente segnalazione

al Difensore per il Digitale (n.71/2019) riguardante la legittimità di una procedura attuata da un Istituto Scolastico che prevedeva la richiesta di creare un account Google e/o di accedere con quello già attivo, al fine di poter compilare il "Questionario sull'inclusività", il Ministero dell'Istruzione, con nota acquisita al prot. AgID con n.3223 del 13.03.2020, ha risposto: "*con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascun'Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet*".
Quindi tale risposta a carattere generale sull'argomento fornita dal M.I.U.R. evidenzia la piena autonomia degli istituti nella gestione delle proprie attività operative, inclusa la possibilità di ricorrere anche a strumenti informatici reperibili su internet.
Per quanto sopra, si è proposto al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in questione sia perché non concernente le funzioni attribuite al Difensore dal CAD sia per la genericità della sopra richiamata utilizzazione di prodotti software, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.34/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.34/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 34/2020 e Archiviazione n. 34/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.09.09 15:44:14 +02'00'

Segnalazione n.34/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 34/2020- Amministrazione segnalata: Istituzioni scolastiche che gestiscono il prodotto - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 5022 del 27.04.2020 prot.n. 5038 e n.5039 del 28.04.2020.

La Segnalante espone la seguente questione:

"Oggetto: Segnalazione GSuite for Education e scheda informativa.

Buonasera, allego la segnalazione in oggetto nella speranza di ricevere un gentile, autorevole e urgente riscontro.

Cordialmente".

La segnalazione in esame comprende un documento di 34 pagine, che costituisce una relazione sull'utilizzo di GSuite for Education nelle scuole. La segnalante ha evidenziato nell'ambito del predetto documento dei punti di criticità sull'utilizzo di prodotti Google in ambito scolastico. Com'è noto la pandemia da Covid-19 ha contribuito ad accelerare l'utilizzo di tecnologie in tutti gli ambiti sociali e della produzione ed uno dei settori in cui la digitalizzazione è stata particolarmente pervasiva è proprio quello scolastico con la Didattica a Distanza (D.A.D.). In tale situazione è inevitabile che siano sorte non poche perplessità in relazione al potenziale utilizzo massivo di dati ed informazioni che, nel caso di specie, riguardano soprattutto minori. Le considerazioni della segnalante, che si qualifica docente, racchiuse nell'allegato della segnalazione riguardano soprattutto aspetti legati alla Privacy.

Proprio su questo tema l'Autorità competente in materia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il "*Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"* ha ritenuto di adottare un documento recante "*talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati":*

1. *Base giuridica del trattamento dei dati personali*

2. *Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare*
3. *Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme*
4. *Limitazione delle finalità del trattamento*
5. *Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento.*

Dall'esame preliminare della segnalazione si ritiene che la materia oggetto della stessa, non rientri, tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale in quanto non riguardante violazioni del d.lgs 82/2005 del CAD né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione ma riguardi la tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). L'unico aspetto segnalato che potrebbe rientrare nelle competenze del Difensore per il digitale riguarda il possibile ricorso degli istituti scolastici alle soluzioni "open source" invece che ai prodotti proprietari più utilizzati, come si evince dallo screenshot di pag.3 del sopracitato documento allegato:

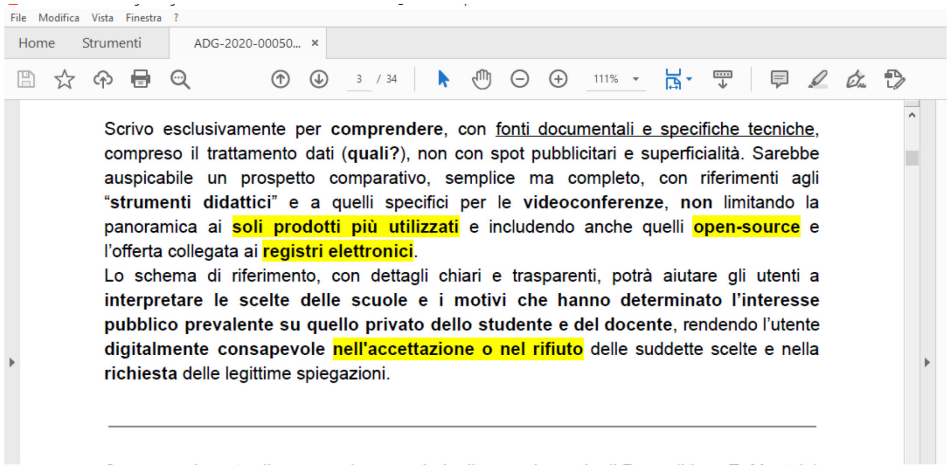
File Modifica Vista Finestra ?
Home Strumenti ADG-2020-00050... ×
3 / 34 111%

Scrivo esclusivamente per **comprendere**, con fonti documentali e specifiche tecniche, compreso il trattamento dati (**quali?**), non con spot pubblicitari e superficialità. Sarebbe auspicabile un prospetto comparativo, semplice ma completo, con riferimenti agli "**strumenti didattici**" e a quelli specifici per le **videoconferenze**, **non** limitando la panoramica ai **soli prodotti più utilizzati** e includendo anche quelli **open-source** e l'offerta collegata ai **registri elettronici**.
Lo schema di riferimento, con dettagli chiari e trasparenti, potrà aiutare gli utenti a **interpretare le scelte delle scuole e i motivi che hanno determinato l'interesse pubblico prevalente su quello privato dello studente e del docente**, rendendo l'utente **digitalmente consapevole nell'accettazione o nel rifiuto** delle suddette scelte e nella **richiesta** delle legittime spiegazioni.

Va però considerato che la segnalante non fa riferimento ad un istituto scolastico in particolare, ma in generale ad "Istituzioni scolastiche che gestiscono il prodotto", per cui si ritiene che tale profilo evidenziato sia del tutto generico non potendosi procedere ad una richiesta di chiarimenti nei confronti di una specifica Amministrazione. Tuttavia per completezza istruttoria si fa presente che per una precedente segnalazione al Difensore per il Digitale (n.71/2019) riguardante la legittimità di una procedura attuata da un Istituto Scolastico che prevedeva la richiesta di creare un *account Google* e/o di accedere con quello già attivo, al fine di poter compilare il "Questionario sull'inclusività", è stata inviata una richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica che, con nota acquisita al prot. AgID

con n.3223 del 13.03.2020, ha risposto: "*con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascuna Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet*".

Quindi tale risposta a carattere generale sull'argomento fornita dal M.I.U.R. evidenzia la piena autonomia degli istituti nella gestione delle proprie attività operative, inclusa la possibilità di ricorrere anche a strumenti informatici reperibili su internet.

Per quanto sopra, si propone al Difensore Civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in questione sia perché non concernente le funzioni attribuite al Difensore dal CAD sia per la genericità della sopra richiamata utilizzazione di prodotti software, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

20 maggio 2020 Maria Antonietta Ventriglia

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 34/2020 – Amministrazione segnalata: Istituzioni scolastiche che gestiscono il prodotto - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie –Prot. n. 5022 del 27.04.2020 prot.n. 5038 e n.5039 del 28.04.2020.

Gent.ma Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *"Oggetto: Segnalazione GSuite for Education e scheda informativa.*
Buonasera, allego la segnalazione in oggetto nella speranza di ricevere un gentile, autorevole e urgente riscontro. Cordialmente".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Ciò premesso, dall'esame preliminare della segnalazione si ritiene che la materia oggetto della stessa, non rientri, tra le funzioni attribuite al Difensore Civico per il Digitale in quanto non riguardante violazioni del d.lgs 82/2005 del CAD né altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione ma riguardi la tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). Infatti, su questo tema l'Autorità competente in materia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il "*Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"* ha ritenuto di adottare un documento recante "*talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati":*

6. *Base giuridica del trattamento dei dati personali*
7. *Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare*
8. *Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme*
9. *Limitazione delle finalità del trattamento*
10. *Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento*

L'unico aspetto segnalato che potrebbe rientrare nelle competenze del Difensore per il digitale riguarda il possibile ricorso degli istituti scolastici alle soluzioni "open source" invece che ai prodotti proprietari più utilizzati, a pag.3 del Suo documento allegato: "*sarebbe auspicabile un prospetto comparativo, semplice ma completo, con riferimenti agli "strumenti didattici" e a quelli specifici per le videoconferenz**e**, non limitando la panoramica ai soli prodotti più utilizzati e includendo anche quelli open-source e l'offerta collegata ai registri elettronici**".***

Va però considerato che nella segnalazione non si fa riferimento ad un istituto scolastico in particolare, ma in generale ad "Istituzioni scolastiche che gestiscono il prodotto", per cui si ritiene che tale profilo evidenziato sia del tutto generico non potendosi procedere ad una richiesta di chiarimenti nei confronti di una specifica Amministrazione. Tuttavia per completezza istruttoria si fa presente che per una precedente segnalazione al Difensore per il Digitale (n.71/2019) riguardante la legittimità di una procedura attuata da un Istituto Scolastico che prevedeva la richiesta di creare un account Google e/o di accedere con quello già attivo, al fine di poter compilare il "Questionario sull'inclusività", è stata inviata una richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica che, con nota acquisita al prot. AgID con n.3223 del 13.03.2020, ha risposto: "*con riferimento alla questione in esame, si evidenzia, per quanto di competenza, che ciascuna Istituzione scolastica ha piena autonomia nella gestione delle proprie attività operative, ai sensi del D.P.R. 8*

marzo 1999, n. 275, ed in tale contesto può utilizzare anche gli strumenti informatici reperibili su internet".

Quindi tale risposta a carattere generale sull'argomento fornita dal M.I.U.R. evidenzia la piena autonomia degli istituti nella gestione delle proprie attività operative, inclusa la possibilità di ricorrere anche a strumenti informatici reperibili su internet.

Per quanto sopra, si è ritenuto di procedere ad archiviare la Sua segnalazione.

Cordiali saluti